

Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91**Norme per la difesa del suolo. (1)**

(Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 21.12.1998)

INDICE

Titolo II - BACINI REGIONALI

Art. 2 - Istituzione dei Bacini regionali

Art. 2 bis - Funzioni regionali

Art. 6 bis - Disposizioni transitorie

Titolo III - PIANI DI BACINO

Art. 7 - Piani di Bacino. Contenuti

Art. 8 - Procedimento per l'approvazione del piano di bacino e relativi stralci

Art. 9 - Coordinamento della pianificazione territoriale con il Piano di Bacino

Art. 11 - Misure di salvaguardia

Titolo V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 17 - Bacini interregionali

ALLEGATO A - Delimitazione Ambiti Territoriali di Difesa del Suolo e Bacini Regionale (Legge 183/1989)

Titolo II
BACINI REGIONALI**Art. 2***Istituzione dei Bacini regionali (2)*

1. I bacini idrografici di rilievo regionale ai sensi dell' art. 16 della legge n. 183/1989 , di seguito denominati bacini regionali, sono organizzati secondo i seguenti ambiti, delimitati dalla cartografia allegato A della presente legge nel rispetto delle delimitazioni dei bacini di rilievo nazionale e interregionale:
 - a) Toscana Nord.
 - b) Toscana Costa.
 - c) Ombrone.
2. Il Bacino regionale del fiume Serchio, individuato quale Bacino regionale pilota con Decreto Interministeriale 1 luglio 1989 ai sensi e per gli effetti dell' art. 30 della legge 183/1989 , al termine della fase sperimentale, sarà incluso nel bacino regionale Toscana Nord.
3. Gli ambiti territoriali di difesa del suolo di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 sono individuati dalla cartografia di cui all'allegato A della presente legge.
4. *Abrogato. (3)*

Art. 2 bis*Funzioni regionali (2) (4)*

1. *La Regione approva i piani di bacino ed i relativi piani stralcio nonché le loro varianti secondo quanto previsto all'articolo 8.*
2. *Al fine di garantire l'attuazione dei contenuti dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio, le competenti strutture regionali esprimono parere sulla conformità ai suddetti piani:*
 - a) *degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di cui all'articolo 9 e 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);*
 - b) *degli interventi previsti nel documento annuale per la difesa del suolo di cui all'articolo 12 quinquies;*
 - c) *delle domande di nuove concessioni di derivazione ed utilizzazione delle acque di cui all'articolo 14, comma 1, lettera g);*
 - d) *degli interventi pubblici e privati individuati nel piano.*

Art. 6 bis*Disposizioni transitorie (2) (5)*

1. *Gli articoli 3, 4, 5 e 6, abrogati dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014) continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della l.r. 77/2013 medesima.*

2. *Alle varianti dei piani di bacino o dei piani stralcio avviate e non concluse alla data di entrata in vigore della l.r. 77/2013 si applicano le disposizioni vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento.*

Titolo III

PIANI DI BACINO

Art. 7

Piani di Bacino. Contenuti (2)

1. Il Piano di Bacino costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo per la pianificazione e la programmazione degli interventi diretti alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo ed alla corretta gestione del ciclo integrato delle acque.
2. Il Piano di Bacino acquisisce e concorre a formare il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato della programmazione e pianificazione economica e territoriale costituite dal Programma Regionale di Sviluppo, dal Piano di Indirizzo Territoriale e dai Piani territoriali di Coordinamento *di cui alla l.r. 1/2005 (6)*, nonché dai Piani dei parchi nazionali e regionali.
3. Il Piano di Bacino provvede alla definizione e all'aggiornamento del bilancio idrico nonché alla adozione delle misure per la pianificazione dell'economia idrica *in attuazione dell'articolo 145 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (6)*.
4. *Abrogato. (7)*
5. Il Piano di Bacino deve contenere il quadro progettuale e prescrizionale nonché la programmazione temporale degli interventi e le relative necessità finanziarie, oltre al quadro conoscitivo e informativo.
6. Il Piano di Bacino può essere redatto e aggiornato anche per sottobacini o per stralci relativi alla regimazione idraulica, in attuazione dell' art. 17, comma 6 ter, della legge 183/1989 *(8)*.
7. *Abrogato. (9)*

Art. 8

Procedimento per l'approvazione del piano di bacino e relativi stralci (2) (10)

1. *Il piano di bacino, i relativi piani stralcio e le loro varianti sono approvati dalla Regione con le modalità stabilite dagli articoli 15, 16 e 17 della l.r. 1/2005.*

Art. 9

Coordinamento della pianificazione territoriale con il Piano di Bacino (2)

1. Il Piano di Bacino individua le prescrizioni alle quali dovranno adeguarsi gli strumenti di programmazione e pianificazione economica e territoriale e di settore, individuando modalità di coordinamento dei piani esistenti.
2. Il Piano di Bacino stabilisce inoltre i termini entro cui gli Enti competenti devono procedere all'adeguamento dei piani di cui al comma 1.
3. In attesa dell'adeguamento dei piani e dei programmi di cui ai commi 1 e 2, il Piano di Bacino individua specifiche norme vincolanti immediatamente gli Enti pubblici ed i privati al fine di salvaguardare l'efficacia del Piano di Bacino stesso.
4. Decorso i termini stabiliti dal Piano di Bacino per l'adeguamento degli strumenti di cui al primo comma, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, diffida l'Ente inadempiente a provvedere entro 180 giorni. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale si sostituisce all'Ente inadempiente.

Art. 11

Misure di salvaguardia (2)

1. In attesa dell'approvazione del Piano di Bacino, la Giunta regionale, sentita la *Conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'articolo 12 sexies, comma 4 bis (11)*, approva misure di salvaguardia.
2. Le misure di salvaguardia, pubblicate sul BURT, sono vincolanti dalla pubblicazione e restano in vigore fino all'approvazione del Piano di Bacino e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza delle misure di salvaguardia da parte degli Enti interessati e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, diffida l'Ente inadempiente ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima. Decorso inutilmente detto termine adotta con ordinanza cautelare, previa delibera della Giunta regionale, le necessarie misure provvisorie di

salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione agli Enti interessati.

Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 17

Bacini interregionali (2)

1. Per i Bacini interregionali l'organizzazione delle Autorità di Bacino, le procedure di formazione, l'efficacia dei Piani di Bacino, la programmazione degli interventi di attuazione sono disciplinati da atti d'intesa con le altre Regioni interessate, approvati con atto amministrativo del Consiglio regionale.
2. Per l'utilizzazione dei fondi a disposizione dell'Autorità di bacino il segretario generale opera quale funzionario delegato ai sensi dell'art. 2, lett. c), della legge regionale n. 14/1997 .

ALLEGATO A

Delimitazione Ambiti Territoriali di Difesa del Suolo e Bacini Regionale (Legge 183/1989)

Note

1. Legge abrogata con l.r. 28 dicembre 2015, n. 80, art. 26.
2. L'articolo 26 della l.r. 28 dicembre 2015, n. 80, così recita:
"Art. 26 Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, la legge 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) è abrogata.
2. Gli articoli 2, 2 bis, 6 bis, 7, 8, 9 e 11, della l.r. 91/1998 sono abrogati a decorrere dall'approvazione dei corrispondenti atti di pianificazione di distretto.
3. L'articolo 17 della l.r. 91/1998 è abrogato a decorrere dall'istituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del d.lgs. 152/2006.
4. Delle abrogazioni di cui ai commi 2 e 3, è data comunicazione mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana."
3. Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 10.
4. Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 11.
5. Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 13.
6. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 14.
7. Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.
8. Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 14.
9. Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 14.
10. Articolo così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 15.
11. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 16.